

STATUTO

ASCA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA NAPOLI 53

Numero REA: BR - 104386

Codice fiscale: 01841110743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

2 di 17

- lo studio, la ricerca, l'informazione, la prevenzione, l'assistenza nel campo socio-sanitario con particolare riguardo alla: informazione, promozione, organizzazione e conduzione di seminari, corsi di aggiornamento, assemblee pubbliche con contenuti di educazione sanitaria dal punto di vista medico, specialistico, psicologico e sociologico. A tal fine la Cooperativa potrà promuovere riunioni e conferenze divulgative e diffondere mediante stampa ed audiovisivi l'attività teorico - pratica che essa svolge;

- l'organizzazione e gestione di attività di prevenzione sul piano socio-sanitario di problematiche di competenza medica e psicologica;
- l'attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- l'attività per il superamento delle forme di emarginazione individuale o legate a fattori ambientali e sociali: consulenze ed assistenze psicologiche, gestione di strutture preposte a tal fine, attività parascolastiche per i bambini handicappati, attività per la prevenzione e l'assistenza delle tossicodipendenze, attività varie per gli adulti volte ad affrontare i problemi della coppia;
- l'alcoolismo ed altre forme di emarginazione o deviazioni comportamentali, assistenza anche domiciliare o in luoghi di degenza per gli anziani;
- la gestione di strutture ambulatoriali, di laboratori o altre strutture con attività assistenziali, di diagnosi strumentali, di strutture che svolgono attività terapeutiche, di cliniche e affini. Dette strutture dovranno essere gestite nel pieno rispetto delle leggi che regolano le attività sanitarie e previa autorizzazione delle Autorità a ciò proposte e, ove previste da dette leggi, per mezzo di soci dipendenti, collaboratori provvisti delle prescritte abilitazioni.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività affini a quelle sopraelencate e comunque connesse sul piano organizzativo, assistenziale, previdenziale, di studio e di ricerca, in Italia e all'estero, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento degli studi e dei servizi oggetto dell'attività sociale, nonché concorrere, per i suddetti studi o servizi, ad appalti di enti pubblici e privati.

La Cooperativa potrà, inoltre, promuovere l'edizione di pubblicazioni relative agli studi e ricerche effettuate dalla Cooperativa stessa o anche prodotte da terzi, ivi comprese le tesi di laurea, fatta eccezione per giornali, quotidiani e periodici in genere.

Il tutto, nello spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, ed immobiliari, strettamente strumentali al conseguimento dello scopo sociale; essa può altresì partecipare a cooperative di secondo grado, consorzi, enti, organismi e società ove ciò renda più agevole il raggiungimento dell'oggetto sociale aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio.

La Cooperativa potrà promuovere, coordinare e realizzare attività dirette al miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94.

La Cooperativa potrà anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

La Cooperativa non appena avrà adottato il programma di sviluppo pluriennale di cui sopra potrà emettere le azioni di partecipazione cooperativa così come regolamentate dagli artt. 5 e 6 della citata legge 31/1/92 n. 59.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere preceduta dalla redazione di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del quale dovranno risultare: le modalità di emissione delle azioni; la quantità e l'importo delle azioni emesse; le finalità di tale emissione; l'opzione ai soci e ai dipendenti della Società; la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Decreto ed il Risparmio (C.I.C.R.) 3 marzo 1994, i soci possono effettuare finanziamenti fruttiferi o infruttiferi alla società in proporzione delle rispettive quote sociali. Detti finanziamenti sono restituibili in ogni momento, qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 4

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale variabile ed illimitato è diviso in quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25 (venticinque) e comunque non inferiore o superiore ai limiti di legge.

La quota sociale sottoscritta e il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a. almeno il 50 % (cinquanta per cento) alla sottoscrizione
- b. il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Cooperativa. Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
 3. dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 4. dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;
- f. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

TITOLO IV – SOCI COOPERATORI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari i lavoratori manuali ed intellettuali operanti nei settori di attività compresi nell'oggetto sociale e i volontari, ai sensi della citata legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi quali soci ordinari anche persone non aventi i requisiti predetti purché in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese aventi oggetto in concorrenza a quello della Cooperativa o che abbiano interessi in contrasto con quelli della Cooperativa.

La Cooperativa nello svolgimento della sua attività dovrà avvalersi, per quanto possibile, dell'opera dei soci assicurando loro il massimo impiego ed eventualmente istituendo turni di rotazione laddove necessità contingenti non consentano l'impiego simultaneo di tutti i soci.

In merito a tali necessità decide inoppugnabilmente l'Organo Amministrativo.

È ammessa la presenza di soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività ai sensi della citata legge 8 novembre 1991 n. 381.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 7

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6 in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

felice
19/03/2022
19/03/2022



Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 dello statuto:

- a. nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b. nel caso di interesse all'inserimento nella Cooperativa:
 1. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 3. il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione deliberata dall'Organo amministrativo;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - degli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea dei soci a copertura delle spese per il funzionamento della Cooperativa e per il finanziamento delle iniziative della stessa;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10

Possono essere socie le persone giuridiche nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 11

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 13

Il socio può recedere oltre che nei casi di legge:

- a. quando abbia perduto i requisiti di cui all'art. 6;
- b. quando non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Cooperativa.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo al rapporto mutualistico a far data della delibera dell'Organo amministrativo di accoglimento della domanda di recesso.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

felice m. d. e. l. y.
Abd. G. d. O. b. e. l. l. e. t. e.



- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
 - d. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
 - f. che non sia più in grado di offrire la sua collaborazione alla società o che non partecipi attivamente alla vita sociale. L'assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive dalle assemblee dei soci può essere intesa come mancata partecipazione all'attività sociale.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate nei termini di legge.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per 2 (due) anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro 1 (uno) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V - SOCI FINANZIATORI

Art. 16

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17

Per l'ammissione di soci sovventori la Cooperativa, con deliberazione dell'Organo amministrativo, potrà procedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto. Possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18

I conferimenti del socio sovventore sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale non inferiore a euro 25 (venticinque). La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 19

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere dal conferimento.

Art. 20

L'ammissione del socio sovventore deve essere disciplinata con deliberazione dell'Organo amministrativo sulla base della domanda del socio sovventore.

Nella domanda il socio sovventore dovrà indicare:

- a. l'importo complessivo delle azioni che intende sottoscrivere;
- b. il termine minimo di durata del conferimento.

Con la deliberazione di ammissione, l'Organo amministrativo dovrà fissare i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

Art. 21

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., al socio sovventore il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento accettato dall'Organo amministrativo in sede di ammissione. Al socio sovventore non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 22

Con deliberazione dell'Organo amministrativo, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Organo amministrativo, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Organo Amministrativo;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25 (venticinque).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

Felice D'Amico



La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Organo amministrativo in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 24

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti artt. 17-23.

Art. 25

I conferimenti del socio finanziatore sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25 (venticinque).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 26

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Organo amministrativo, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione e durata;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui all'art. 5 lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Art. 27

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione Organo amministrativo di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 28

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo deliberato dall'Organo amministrativo ai sensi del precedente art. 26 decorrente dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VI - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 29

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del codice civile.

Art. 30

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, col conto dei profitti e delle perdite ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Stanti la natura e le finalità mutualistiche della Cooperativa è stabilito che gli avanzi netti di gestione saranno così destinati:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/1992 n. 59;
- d. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente statuto;
- f. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 5.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni precedenti, di non distribuire in tutto o in parte dividendi e, comunque, destinare gli avanzi netti di gestione alla speciale riserva indivisibile in conformità dell'art. 12 legge n. 904/77.

Resta espressamente stabilito che tutte le riserve, di qualsiasi natura, non potranno in nessun caso e sotto alcuna forma essere ripartite fra i soci cooperatori sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 32

John for ...



L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni e/o quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposita regolamentazione approvata dall'Assemblea dei soci.

TITOLO VIII – ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 33

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce presso la sede legale o anche altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nel Giornale Italia Cooperativa, o nella Gazzetta Ufficiale o con lettera raccomandata inviata a ciascun socio, o a mezzo telegramma almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli amministratori, di tutti i Sindaci Effettivi e di tutti i soci, qualora gli intervenuti si dichiarino informati delle materie da trattare.

Art. 34

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Essa delibera sugli argomenti previsti dall'art. 2364 del Codice Civile.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole di almeno un terzo dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da un socio che non sia amministratore o sindaco della Cooperativa. Le deleghe devono essere conferite per iscritto. Nessun socio può portare più di cinque deleghe.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimento non superiore a € 2,582,28;
- 2 voti per conferimento non superiore a € 5,164,57;
- 3 voti per conferimento non superiore a € 7,746,85;
- 4 voti per conferimento non superiore a € 10,329,14;
- 5 voti per conferimento non superiore a € 12,911,42;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. È escluso il voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascuno socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina il Segretario che potrà essere anche non socio, che redige il verbale. Nelle assemblee straordinarie il verbale è redatto dal Notaio. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 35

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 36

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la Cooperativa può istituire le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 600 (seicento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, l'Organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 5 (cinque), anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 37

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526;

Handwritten signature: Felice Graziadei



3. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5. sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO IX –ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 38

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, che restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

L'assemblea che elegge gli Amministratori ne stabilisce il numero e l'eventuale compenso, sotto forma di gettone di presenza.

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in altre società di capitali in concorrenza con la Cooperativa non tenendosi conto di società controllate o collegate dalla Cooperativa.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Per gli amministratori investiti di particolari funzioni il compenso può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa e di disposizione del patrimonio sociale, nessuno escluso ed eccettuati solamente quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli non delegabili a norma di legge, al Presidente, al Vice Presidente se nominato, ad altri Amministratori, oppure al Comitato esecutivo, se istituito a norma del successivo art. 44, stabilendo i limiti del mandato e le modalità di firma. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare Direttori e Procuratori della Cooperativa, stabilendone i poteri e i limiti del mandato.

Art. 39

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la deliberazione dell'Organo amministrativo di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori, mediante delibera di accettazione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 34.

Art. 40

La gestione della Cooperativa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.
- b. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Cooperativa;
- d. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f. l'acquisto o il rimborso di azioni della Cooperativa nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- g. l'ammissione di nuovi soci;

- h. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
i. l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
j. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
k. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 41

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ad esso spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente, se nominato, o il Consigliere più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I poteri di rappresentanza e di firma spettano anche al Vicepresidente, se nominato, agli Amministratori Delegati e ai Direttori e Procuratori della Cooperativa nell'ambito dei poteri eventualmente loro delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 1720.

In particolare, ed a titolo puramente esemplificativo, senza cioè che l'elencazione deroghi in alcun modo alla generalità del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato, a firma disgiunta potranno:

1. rappresentare la Cooperativa nei rapporti con qualsiasi persona od ente od ufficio, pubblico o privato, ivi compresi l'amministrazione dello Stato, l'amministrazione ferroviaria, le regioni, gli uffici doganali, gli uffici comunali e provinciali, le camere di commercio, gli uffici finanziari, in riguardo allo svolgimento dell'attività della Cooperativa ed in particolare per l'adempimento, l'esecuzione e l'applicazione delle disposizioni di legge;
2. conferire incarichi professionali relativi a misure catastali, informazioni commerciali, collaudi, accertamenti tecnici e consulenze in genere;
3. firmare tutte le dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari competenti;
4. presentare fidejussioni impegnando la Cooperativa per qualsiasi importo a garanzia di operazioni nelle quali la Cooperativa sia direttamente o indirettamente interessata;
5. accettare le costituzioni di ipoteche da parte di terzi a favore della Cooperativa; a consentire alla cancellazione, riduzione, rinuncia, postergazione, a surroga delle stesse ed a qualsiasi trascrizione, annotazione o cancellazione sui registri immobiliari esonerando da ogni responsabilità i signori conservatori dei Registri Immobiliari;
6. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, fare qualsiasi operazione presso Istituti di Credito in genere, presso il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e la Banca d'Italia, emettere assegni, girare e protestare cambiali, riscuotere mandati di qualsiasi specie e genere e per qualsiasi somma, rilasciando valida quietanza, trattare e concludere concessioni di fidi da parte di banche e di altri terzi alla Cooperativa e prelevare somma allo scoperto, regolare ogni rapporto con terzi in qualsiasi forma, anche con emissioni di cambiali;
7. assumere, promuovere e trasferire il personale, determinandone le mansioni ed il trattamento economico con facoltà di adottare nei confronti dello stesso, tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari, compreso il licenziamento;
8. adire aste pubbliche e private, stipulare contratti con cui la Cooperativa prenda in locazione depositi, attrezzature, terreni e comunque stipulare contratti di servizi in genere;
9. rappresentare legalmente la Cooperativa nei giudizi attivi e passivi, in qualsiasi grado e sede di giurisdizione, presentare querele e costituirsi parte civile, con facoltà di nominare avvocati e procuratori ai quali saranno conferiti le facoltà e i poteri necessari;
10. nominare procuratori, agenti, rappresentanti e commissionari, determinandone le facoltà; conferire procure e deleghe speciali per qualsiasi operazione o serie di affari interessante l'attività sociale.

Art. 42

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione deve essere fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

L'avviso di convocazione deve indicare le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente anche in mancanza delle formalità di convocazione qualora sia presente la totalità degli Amministratori in carica e i

filca l'ave l'e l

Posto

Sindaci e gli stessi si dichiarino informati delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ad ogni Amministratore spetta un voto. In caso di parità di voti è approvata la proposta cui abbia aderito il Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 43

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 44

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 3 (tre) Amministratori, esso può delegare, in tutto o in parte i suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (esclusi quelli riservati per legge al Consiglio stesso come Organo Collegiale) a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, e da uno o più Amministratori Delegati.

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta uno dei suoi membri.

Le formalità di convocazione sono quelle previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo può a sua volta delegare al Presidente o ad altro dei suoi componenti i poteri per compiere solo taluni atti o categorie di atti spendendo anche disgiuntamente la firma sociale.

TITOLO X – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 45

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

La deliberazione dell'Organo amministrativo di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. La nomina di tale membro è di competenza dell'assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Le riunioni del Collegio sindacale devono tenersi presso le sedi dell'attività sociale della Cooperativa.

Art. 46

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma c.c.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 47

Il controllo contabile spetta al Collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione. L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 49

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d. in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50

Addicendosi in qualsiasi momento o per qualsiasi causa allo scioglimento della Cooperativa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

[Firma]

[Firma]
15

17 di 17